

numero componenti nucleo familiare	Redditi lordi del nucleo familiare da/a	Limite massimo di spesa turistica calcolabile ai fini del contributo	Percentuale di contributo statale da applicare alla spesa massima calcolabile
1	da 0 a 10.000 €	500 €	45%
1	da 10.000 a 15.000 €	500 €	30%
1	da 15.000 a 20.000 €	500 €	20 %
2	da 0 a 15.000 €	785 €	45%
2	da 15.000 a 20.000 €	785 €	30%
2	da 20.000 a 25.000 €	785 €	20%
3	da 0 a 20.000 €	1020 €	45%
3	da 20.000 a 25.000 €	1020 €	30%
3	da 25.000 a 30.000 €	1020 €	20%
4 e oltre	da 0 a 25.000 €	1230 €	45%
4 e oltre	da 25.000 a 30.000 €	1230 €	30%
4 e oltre	da 30.000 a 35.000 €	1230 €	20%

Art. 5.

1. I buoni vacanza acquisiti con le modalità e con contributo statale di cui al presente provvedimento non possono essere utilizzati a decorrere dalla prima settimana di luglio e sino all'ultima settimana di agosto e nell'ultimo periodo dal 20 dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo. I predetti buoni vacanza sono destinati ai settori del turismo balneare, montano e termale.

2. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo indica, entro il 30 novembre di ogni anno, parametri relativi all'utilizzo dei buoni vacanza-assistiti dal contributo statale nell'anno successivo.

Art. 6.

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nell'ambito della convenzione, riconosce ai soggetti gestori esclusivamente il rimborso delle spese postali derivanti dalla trasmissione dei Buoni Vacanze agli aventi diritto.

Art. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al Centro di Responsabilità n. 17 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Sviluppo e competitività del turismo).

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 21 ottobre 2008

Il Sottosegretario: BRAMBILLA

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2008
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 12, foglio n. 203.

09A01041

